

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco sulle aliquote indicate dalla Provincia autonoma di Trento e sulla proposta delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno corrente. In proposito chiarisce la proposta del mantenimento inalterato dell'impianto tributario vigente anche per il corrente anno, compreso l'azzeramento dell'aliquota per l'unico immobile in categoria D3 (teatri – cinematografi - sale per concerti e spettacoli e simili);

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 della legge medesima, il quale prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge provinciale;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 23.03.2015, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. e la propria deliberazione n. 3 dd. 31.03.2017, con la quale sono state approvate delle modifiche al regolamento stesso;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2021 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=, con deduzione dalla rendita di € 1.500,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, e che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 312,78, incrementabile anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 17.06.2015, valori che non si ritiene di modificare in questa sede in ragione dei non significativi mutamenti intercorsi nella congiuntura economica e del mercato territoriale;

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2021 e confermati sul punto anche per il corrente anno, nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno - per i Comuni - di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006) e - per la Provincia - di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Visto il citato regolamento IM.I.S., che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare talune tipologie di assimilazione all'abitazione principale, quali in particolare l'assimilazione dell'unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado e dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso (anche tenuta a disposizione). In entrambi i casi l'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola;

Ritenuto pertanto di proporre come in dispositivo le aliquote e le detrazioni IMIS a valere sul 2021 relative alle diverse fattispecie, rispettose dei principi in materia di imposizione fiscale ed anche della programmazione finanziaria del Comune per l'anno medesimo, confermando l'azzeramento dell'aliquota per la categoria catastale D/3 (teatri – cinematografi – sale per concerti e spettacoli e simili), considerata la presenza sul territorio comunale di un unico immobile in tale categoria, il Cinema Teatro Dolomiti di proprietà della Parrocchia di San Floriano, stante la rilevante valenza del servizio offerto a livello comunitario locale anche per le manifestazioni prevalentemente turistiche di iniziativa comunale;

Ritenuto altresì, in linea con recente disegno di legge provinciale, di avvalersi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, secondo periodo della L.P. n. 14/2014 recepito della norma autorizzativa contenuta all'art. 8, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., sopra citato e che recita "(...) *In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre*", per rinviare l'obbligo del versamento dell'imposta annuale ad unica scadenza al 16 dicembre 2021, coincidente con la rata del saldo, e ciò all'immutato fine di postergare ove possibile le scadenze previste per gli obblighi tributari in un periodo – quale quello della perdurante emergenza

sanitaria ed economica – nel quale occorre assicurare la massima liquidità possibile nella disponibilità del tessuto socio-economico locale;

Preso atto dei pareri in ordine alle regolarità tecnico-amministrativa e contabile, propedeutici ai fini dell'adozione del presente provvedimento, espressi dal Vicesegretario comunale in qualità di responsabile dei servizi, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi per appello nominale dai n. 14 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 320,00	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D3	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90%		

2. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che il pagamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2021 sia eseguito con unico versamento a scadenza 16 dicembre 2021, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, terzo periodo, della L.P. n. 14/2014 (facoltà di pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro la scadenza prevista);

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni



COMUNE DI LAVARONE

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 marzo 2018, n. 2

favorevole/~~sfavorevole~~ - motivazione: _____

7 maggio 2021
data



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orepuller

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 marzo 2018, n. 2

COPERTURA DELLA SPESA

n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	_____	- €	_____	= €	_____
n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	_____	- €	_____	= €	_____
n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	_____	- €	_____	= €	_____
n. ___	cap. ___	bce/rs ___	€	_____	- €	_____	= €	_____

favorevole/~~sfavorevole~~ - motivazione : _____

7 maggio 2021
data



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA
dott. Roberto Orepuller

firma

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
SI NO X

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Isacco Corradi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orempuller

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **13.05.2021** e per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Lavarone, **13.05.2021**.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orempuller

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lavarone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orempuller

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Lavarone,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orempuller

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per 10 giorni consecutivi, divenendone esecutiva decorso il periodo e pertanto dal **23.05.2021**

Lavarone, **23.05.2021**



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Roberto Orempuller